



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **25** del **01-04-2019**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 119/2018 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 136/2018

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di aprile alle ore 15:45, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	P	SIROTTI MASSIMILIANO	P
PAGANELLI SANDRO	P	MAGNANELLI ENRICO	A
ROSSI NICOLA	P	MUCI MARIA CLARA	P
ANDREANI UMBERTO	A	SESTILI PIERO	P
VITTORIA RAFFAELLA	A	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	P
FOSCHI ELISABETTA	P	SCARAMUCCI FEDERICO	A
BALDUINI GIUSEPPE	P	CALCAGNINI BRUNELLA	P
SCALBI LAURA	P	FORTI EMILIA	A
VETRI MARIANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 12 e assenti n. 5 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza FOSCHI ELISABETTA in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

In continuazione di seduta - n. 2 dell'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Magrini, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri.

Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Muci, Sestili e l'Assessore Magrini; i relativi interventi vengono registrati su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

""

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 6 – “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto legge n.119 del 2018, convertito con legge n. 136 del 2018, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 marzo 2019 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 24 ottobre 2018;

Considerato che alla data di approvazione della presente deliberazione risultano pendenti alcuni ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, in relazione agli avvisi di accertamento per i tributi comunali emessi dal Comune di Urbino.

Considerato inoltre che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento ,anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dell'esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl n. 119 del 2018;

- per importi superiori a mille euro è prevista una rateizzazione dei pagamenti in un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate al 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ogni anno e con applicazione degli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate.

Vista la nota di approfondimento di IFEL –Fondazione ANCI del 05.03.2019 con la quale sono stati meglio precisati gli ambiti entro i quali può essere esercitata la potestà regolamentare comunale in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 nel testo risultante dalla conversione intervenuta con la Legge n. 136 del 17.12.2018, il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie del Comune di Urbino composto da n. 8(otto) articoli che, riportato in calce al presente atto, ne diviene parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n.201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
3. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che dalla data di esecutività della presente deliberazione e fino al 31 luglio 2019 sono sospesi i termini di impugnativa delle sentenze, sia per il Comune che per il contribuente.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI URBINO

SOMMARIO

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda
- Articolo 4 – Importi dovuti
- Articolo 5 – Perfezionamento della definizione
- Articolo 6 – Diniego della definizione
- Articolo 7 – Sospensioni termini processuali
- Articolo 8 – Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Settore Tributi.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Urbino direttamente o per il tramite del proprio concessionario entro la data del 24 ottobre 2018.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie aventi ad oggetto atti impositivi emessi dal Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune (o concessionario) e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 24 ottobre 2018. In particolare la definizione può avvenire con il pagamento dei seguenti importi:
 - il 100% dell'imposta, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della commissione tributaria;
 - il 90% dell'imposta se:
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
 - pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in CTR a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;
 - il 40% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
 - il 15% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune.
2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:
 - il 100% dell'imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;

- il 40% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale;
 - il 15% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale.
3. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19 dicembre 2018, per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:
- il 40% se:
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
 - pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;
 - il 15% delle sanzioni, se il Comune è risultato soccombente;
5. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e del 40% per la restante parte.
6. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili, di cui all'articolo 2, sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato all'avvenuto versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui all'articolo 3, comma 21 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.
7. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, ca qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
8. All'importo calcolato ai sensi dei commi precedenti, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
9. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
10. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
11. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (o dell'ingiunzione di pagamento).

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 31 maggio 2019, degli importi dovuti in base al precedente articolo. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali, ed il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.
3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare l'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 nel testo risultante dalla conversione intervenuta con la legge n. 136 del 17.12.2018;
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.

'''

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:
Responsabile del Settore TRIBUTI, FEDUZZI DANIELA,
in data 25-03-2019, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 25-03-2019, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	Astenuto
ANDREANI UMBERTO		SESTILI PIERO	Astenuto
VITTORIA RAFFAELLA		FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	Astenuto
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 9
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 3

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	Astenuto
ANDREANI UMBERTO		SESTILI PIERO	Astenuto

VITTORIA RAFFAELLA		FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	Astenuto
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 9

totale voti contrari n. 0


totale astenuti n. 3

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
FOSCHI ELISABETTA



Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, 09 APR 2019



IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO